Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 28 novembre 1925** — **Numero 277**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « fascicolo 4° del vol. VIII - 1925 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, contenente i provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 ottobre 1925.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Società anonima « Ghiaccio artificiale bergamasco », in Bergamo: Elenco delle obbligazioni estratte per il rimborso.

Società anonima « Officine meccaniche italiane », in Reggio Emilia: Elenco delle obbligazioni estratte il 14 novembre 1925 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società Brioschi per imprese elettriche, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1925.

Società chimica lombarda A. E. Bianchi e C., in Rho: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1925.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso al posto di direttore dell'Ufficio tecnico ed economato.

Ai termini della deliberazione del Consiglio di Presidenza del 15 novembre 1925, è aperto il concorso per titoli al posto di direttore dell'Ufficio tecnico ed economato. Egli sarà classificato al grado 5° di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; ad esso competerà lo stipendio annuo di L. 18,000 (minimo) da elevarsi a L. 23,000 (massimo) mediante quattro aumenti biennali di L. 1250 ciascuno, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 7500 ed una indennità per lavoro straordinario, nella misura del 12 per cento dello stipendio Sarà inoltre corrisposta l'indennità di caro-viveri a norma di legge e fornito l'alloggio nel Palazzo di Montecitorio, col versamento di un canone di manutenzione da fissarsi dalla Presidenza.

I concorrenti dovranno presentare, unitamente alla loro domanda, i seguenti documenti:

a) fede di nascita comprovante l'età non superiore ai 40 anni o ai 45 se ex-combattenti, al 15 gennaio 1926;

b) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a quella del presente avviso;

c) certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dell'ultimo domicilio e certificato penale, entrambi di data non anteriore a quella del presente avviso;

e) diploma di ingegnere conseguito in un istituto superiore del Regno;

f) attestato medico di sana e robusta costituzione fisica debitamente autenticato.

Essi subiranno anche una visita medica passata da un sanitario di fiducia della Camera.

I concorrenti, che siano attualmente impiegati di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei certificati di cittadinanza, di buona condotta e penale e dal limite di età.

Saranno titoli di preferenza l'aver prestato opera analoga nell'Amministrazione dello Stato o in altre pubbliche Amministrazioni e la dimostrazione di speciale conoscenza degli elementi costruttivi di fabbricati e della loro manutenzione, del loro arredamento e funzionamento tecnico, nonchè di possedere cognizioni pratiche di merceologia in relazione alla gestione di un economato.

Le domande, con tutti i documenti prescritti, dovranno essere indirizzate all'on. Ufficio dei questori della Camera dei deputati e pervenire entro le ore 19 del 15 gennaio 1926.

Roma, 26 novembre 1925.

Il Questore: RENDA.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2292.

LEGGE 26 novembre 1925, n. 2029.

Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Associazioni, Enti ed Istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare alla autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengono richiesti dalla autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica.

L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle Associazioni, Enti od Istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda da L. 2000 a 6000.

Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena è della reclusione non inferiore ad un anno e della multa da L. 5000 a 30,000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le Associazioni possono essere sciolte con decreto del Prefetto.

Art. 2.

Senza pregiudizio delle sanzioni di cui al precedente art. 1 i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle Provincie e dei Comuni, o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che appartengano anche in qualità di semplice socio, ad Associazioni, Enti od Istituti costituiti nel Regno, o fuori od operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti e rimossi dal grado o dall'impiego o comunque licenziati.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartennero o appartengano, anche in qualità di semplici soci ad Associazioni, Enti ed Istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al prefetto della Provincia in tutti gli altri casi; qualora ne siano specificatamente richiesti.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Ove siano date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della sospensione dallo stipendio non inferiore a sei mesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2293.

LEGGE 26 novembre 1925, n. 2030.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi, a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi, a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili, è convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2294.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2026.

Riunione dei comuni di Roversano e di Cesena nell'unico comune di Cesena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista l'istanza in data 20 aprile 1925 con cui i sindaci di Roversano e di Cesena chiedono l'unione dei due Comuni nell'unico comune di Cesena, in conformità delle deliberazioni 9 dicembre 1924 e 19 febbraio 1925 dei rispettivi Consigli comunali;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di Forlì in adunanza 10 agosto 1925;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Roversano e Cesena sono uniti nell'unico comune di Cesena, alle condizioni fissate dai Consigli comunali con le succitate deliberazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 180. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2295.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2014.

Sorveglianza sugli Istituti e sugli Enti che hanno compiti per l'attuazione dei provvedimenti diretti all'incremento della produzione granaria nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Otto funzionari del grado 6° del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale che verranno designati dal Consiglio di amministrazione e che all'uopo assumeranno il titolo di « ispettori superiori amministrativi », adempiranno, per la durata di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, alle funzioni di vigilanza, per la parte amministrativa, sulle istituzioni agrarie e sugli Enti cui sono affidati compiti per l'attuazione dei provvedimenti diretti a promuovere l'incremento della produzione granaria del Paese.

I funzionari investiti delle suddette funzioni non potranno, neppure in via temporanea, essere destinati alla direzione di divisioni o comunque essere assegnati ad altri uffici.

Art. 2.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, per la durata di anni sei, nel ruolo organico della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale, di cui alla tabella n. 80 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395,

successive modificazioni, sono aumentati otto posti nel grado 6°.

Art. 3.

Decorsi sei anni dalla data di cui all'art. 1, i posti portati in aumento col presente decreto saranno soppressi ed i funzionari che, per effetto della soppressione, risulteranno in eccedenza nel grado 6° della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale rimarranno in soprannumero, salvo riassorbimento dell'eccedenza con le successive vacanze.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto all'aumento degli stanziamenti nel capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26 e nei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto, mediante trasporto di fondi dagli stanziamenti autorizzati con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1313.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 175. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2296.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2024.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 33 - Corredo alle truppe, ecc. . .	L.	120,000,000
Cap. n. 34 - Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	40,000,000
Cap. n. 35 - Foraggi per i quadrupedi, ecc.	»	12,000,000
Cap. n. 38 - Servizi di rimonta, ecc. . .	»	1,000,000
Cap. n. 39 - Allestimento, manutenzione e innovazione di armi, ecc.	»	27,000,000
In totale . . .	L.	200,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 176. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2297.

REGIO DECRETO 9 novembre 1925, n. 2025.

Scioglimento della Commissione amministrativa istituita presso l'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, e nomina di un Commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1944, recante disposizioni per fornire, agli impiegati dello Stato, civili e militari, alloggi a condizioni favorevoli;
Visti gli articoli 22 e 23 del R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945, che affida l'amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma ad una Commissione straordinaria con l'incarico di predisporre la riforma dello statuto organico dell'Ente e di rivederne l'elenco dei soci;
Considerato che a tali compiti la predetta Commissione ha provveduto riordinando l'elenco dei soci e presentando il nuovo testo di statuto che è in corso di approvazione;
Ritenuta la necessità di preporre alla gestione dell'Ente i normali organi amministrativi previsti dal nuovo statuto organico;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione straordinaria preposta alla amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, in Roma, è sciolta con la data del presente decreto, e viene sostituita da un Commissario, da nominarsi dal Ministro per l'economia nazionale, e che provvederà altresì alla ricostituzione degli organi amministrativi dell'Istituto stesso, secondo le norme contenute nel nuovo testo di statuto organico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — Per il Ministro delle finanze: MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 178. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2298.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1925, n. 2016.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, per retribuzioni al personale avventizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 122: « Retribuzione al personale avventizio, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato di L. 3,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 165. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2299.

REGIO DECRETO 2 novembre 1925, n. 2027.

Aggregazione del comune di Gries a quello di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la deliberazione 7 febbraio 1925, con la quale il Commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Bolzano chiede l'aggregazione a quella città del contermine comune di Gries;
Vista la deliberazione 6 febbraio 1925 del Consiglio comunale di Gries;
Visto il parere favorevole all'unione dei due Comuni, espresso dalla Regia commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Trento, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 10 luglio 1925;
Sentito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;
Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Gries è aggregato a quello di Bolzano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 181. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2300.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1995.

Approvazione del regolamento per l'istruzione dei sordomuti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, sull'obbligo dell'istruzione;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per l'applicazione delle norme del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, concernenti l'istruzione dei sordomuti, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 23 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 149. — GRANATA.

Regolamento per l'istruzione dei sordomuti.

TITOLO I.

NORME GENERALI.

Art. 1.

L'obbligo dell'istruzione dei sordomuti stabilito dall'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, si assolve, per i fanciulli che non ricevono istruzione paterna, presso i Regi istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo, presso gli istituti dei sordomuti a ciò designati a norma dell'art. 6 del citato Regio decreto e presso le pubbliche scuole o classi elementari esclusivamente riservate ai sordomuti.

Art. 2.

Le pubbliche scuole o classi elementari esclusivamente riservate ai sordomuti dovranno essere rette da insegnanti forniti dello speciale titolo di abilitazione rilasciato dalle scuole di metodo ed essere uniformate, per quanto riguarda l'ordinamento didattico e i programmi, alle norme del presente regolamento.

Apposite ispezioni accerteranno il regolare funzionamento delle scuole predette.

TITOLO II.

Regi istituti dei sordomuti.

Capitolo I.

Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

L'amministrazione di ciascuno dei Regi istituti pei sordomuti di Roma, Milano e Palermo è affidata ad un Consiglio composto di un presidente, di tre consiglieri, uno dei quali possibilmente in rappresentanza dei sordomuti a norma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e del direttore dell'istituto stesso ed eventualmente di due altri membri designati da Enti pubblici che mantengano non meno di 25 posti gratuiti o che in forma adeguata concorrano al mantenimento o alla sviluppo dell'istituto.

Il presidente e i membri, eccettuato il rappresentante di cui al primo comma, sono tutti nominati per decreto Reale e durano in carica un quinquennio.

Se durante il quinquennio si debba sostituire un membro elettivo del Consiglio, la nuova nomina è limitata al termine del quinquennio in corso.

Art. 4.

In caso di impedimento o di assenza, il presidente sarà sostituito dal più anziano di nomina e, a parità di nomina, dal più anziano di età.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni volta che il presidente lo convochi.

Art. 6.

Le funzioni dei membri del Consiglio di amministrazione dei Regi istituti per sordomuti sono gratuite.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione:

a) provvede alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo, alla manutenzione dei locali e ad ogni altro atto di ordinaria amministrazione patrimoniale e finanziaria dell'istituto;

b) sovraintende all'andamento interno dell'istituto e all'esatta osservanza delle disposizioni statutarie e di regolamento;

c) provvede alla nomina, al licenziamento ed alle punizioni disciplinari del personale fuori ruolo e di servizio;

d) procede alle ammissioni degli alunni secondo le norme indicate agli articoli 12 e seguenti nonchè al loro eventuale allontanamento;

e) trasmette non oltre il mese di settembre di ogni anno al Ministero particolareggiata relazione sull'andamento didattico, morale ed economico dell'istituto;

f) adotta in via di urgenza tutti i provvedimenti necessari al buon andamento dell'istituto, salvo a riferire con particolare rapporto al Ministero su tutto quanto eccede l'ordinaria competenza.

Ogni deliberazione del Consiglio viene eseguita a cura del direttore.

Art. 8.

E' richiesta la preventiva autorizzazione del Ministero nei riguardi dei contratti di alienazione di beni immobili, delle locazioni e conduzioni per più di 9 anni, delle deliberazioni che importano trasformazione e diminuzione del patrimonio, delle costituzioni di servitù passive, di pegni o d'ipoteche, delle trattazioni di prestiti, di mutui attivi, dell'impegno di somme disponibili e delle operazioni congeneri.

Tutte le deliberazioni soggette all'autorizzazione preventiva debbono essere, non più tardi di 10 giorni dalla loro data, comunicate al Ministero.

Art. 9.

Gli acquisti di beni stabili e le accettazioni di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino un aumento del patrimonio dell'istituto debbono essere preventivamente autorizzati con Regio decreto, previo parere del Consiglio di Stato.

Non sono comprese nelle disposizioni del comma precedente le oblazioni e le elargizioni dirette all'acquisto di materiale didattico e a fornire miglioramenti all'istituto.

Art. 10.

La tutela e la vigilanza sui Regi istituti dei sordomuti, in quanto non sia espressamente disposto nel presente regolamento, sono esercitate dal Ministero della pubblica istruzione.

Capitolo II.

Ammissione degli alunni.

Art. 11.

Ogni anno, al termine dei corsi, il Consiglio di amministrazione notifica agli Enti che mantengono posti di loro patronato, il numero di quelli vacanti, invitando gli Enti a designare i nuovi alunni.

La definitiva accettazione nell'istituto degli alunni prescelti dagli Enti, è subordinata all'esito della visita d'idoneità da farsi all'atto dell'ammissione da parte del direttore e del sanitario dell'istituto. Gli Enti di cui sopra trasmetteranno non oltre la fine di agosto al Consiglio di amministrazione del Regio istituto le domande eccedenti la disponibilità dei posti di loro spettanza.

Art. 12.

Per il conferimento degli altri posti il Consiglio di amministrazione dei Regi istituti entro il mese di settembre prende in esame tutte le domande pervenute non oltre il mese di agosto.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) fede di nascita;

b) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di provenienza e redatto secondo il questionario allegato al presente regolamento (all. 1);

c) certificato rilasciato dal sindaco comprovante lo stato di famiglia e le condizioni economiche;

d) titoli di benemerenze militari o civili acquistati da ascendenti o collaterali del fanciullo.

Le domande e i documenti, che debbono essere legalizzati, sono in carta libera.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione forma una graduatoria degli aspiranti ai posti gratuiti e semi-gratuiti, tenendo in particolare conto le condizioni finanziarie di famiglia e subordinatamente il luogo di nascita e quello di abituale dimora.

Art. 14.

I posti disponibili dopo il conferimento di quelli riservati agli Enti di cui all'art. 11 saranno di preferenza assegnati agli aspiranti per i quali le famiglie assumano, mediante regolare obbligazione, l'onere del mantenimento.

I posti residuali sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo e con preferenza agli aspiranti che possono contribuire per la metà delle spese di mantenimento.

Art. 15.

I presidenti dei Regi istituti, dopo l'assegnazione di tutti i posti disponibili trasmettono immediatamente al Ministero le domande degli altri graduati per l'eventuale accoglimento, a norma dell'art. 41 e seguenti, in altri istituti di sordomuti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo.

I Regi istituti possono ammettere alunni esterni a frequentare le proprie scuole subordinatamente ai posti disponibili nelle varie classi.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dei Regi istituti dei sordomuti può in ogni tempo deliberare l'allontanamento dell'alunno accolto a qualsiasi titolo, quando non si riscontrino in lui le condizioni volute dalla legge per l'assolvimento dell'obbligo scolastico o quando si sia riconosciuto non adatto alla vita interna dell'istituto.

Quando l'alunno, comunque dimesso, non possa essere riconsegnato alla famiglia o alle persone legalmente incaricate della sua custodia, l'istituto segnalerà il caso al Sottoprefetto ed alla locale Congregazione di carità per le opportune provvidenze.

Art. 17.

I fanciulli possono essere accolti nei Regi istituti di sordomuti all'età di 6 anni, sempreché vi sia annesso lo speciale giardino di infanzia di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126.

CAPITOLO III.

Ordinamento delle scuole dei Regi istituti.

Art. 18.

Nei Regi istituti dei sordomuti il corso preparatorio ha la durata di almeno 2 anni e il corso elementare inferiore ha la durata di 4 anni e similmente il corso superiore.

Art. 19.

Gli alunni, che abbiano compiuto il 16° anno di età ma non il corso di studio, possono a giudizio del direttore essere mantenuti nell'istituto fino al termine del corso nel caso che risultino nell'istituto posti vacanti.

Art. 20.

L'assegnazione dei maestri alle classi, la formazione delle medesime, la determinazione del numero degli alunni per ciascuna classe sono di competenza del direttore.

Questi si atterrà in tale materia alle prescrizioni didattiche di cui all'art. 23.

Art. 21.

Sono applicabili alle scuole dei Regi istituti dei sordomuti le disposizioni vigenti per le scuole elementari circa la durata dell'anno scolastico ed il numero dei giorni di lezione.

Agli insegnamenti di classe sono complessivamente assegnate non meno di 4 ore giornaliere.

L'orario per gli insegnamenti della religione, dell'educazione fisica, del disegno e del lavoro manuale educativo e per le applicazioni preprofessionali è fissato dal direttore.

L'insegnamento della religione e dell'educazione fisica è obbligatorio.

Art. 22.

Gli esami nei Regi istituti hanno luogo secondo le disposizioni vigenti nelle scuole elementari per quanto riguarda il giudizio sull'alunno, il modo di esprimerlo e la formazione delle Commissioni. Per l'ammissione al grado superiore e per il conseguimento del certificato di studi compiuti fa parte della Commissione anche il direttore dell'istituto.

Ogni altra disposizione relativa alla materia degli esami ed alla promozione degli alunni nelle scuole elementari non è applicabile a quelle dei sordomuti.

Art. 23.

I programmi, le norme sugli orari di studio e le prescrizioni didattiche sono indicati dall'allegato n. 2.

CAPITOLO IV.

Personale dei Regi istituti.

Art. 24.

Il personale dei Regi istituti dei sordomuti di Roma, Milano, Palermo, contemplato nella tabella n. 37 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, forma ruolo unico.

Art. 25.

I posti di direttore nei Regi istituti suddetti si conferiscono in seguito a pubblico concorso generale per titoli tra direttori e insegnanti forniti del titolo speciale di abilitazione richiesto dall'art. 8 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, e che abbiano prestato servizio in un istituto di sordomuti almeno per un decennio come direttori, come maestri, o cumulativamente in entrambi gli uffici.

E' in facoltà della Commissione di chiamare tutti i concorrenti ad una discussione orale su argomento pedagogico-didattico e sull'ordinamento degli istituti.

I posti di direttore sono riservati al personale maschile.

Art. 26.

Ai posti di insegnante e maestra giardiniera si provvede a seguito di pubblico concorso generale per titoli e per esame tra gli aspiranti forniti dello speciale titolo di abilitazione di cui al precedente articolo.

Art. 27.

La nomina a vice-direttore nei Regi istituti di sordomuti è fatta dal Ministero della pubblica istruzione fra gli insegnanti di prima classe, secondo le norme generali vigenti per il personale dello Stato.

Art. 28.

I posti di assistente nei Regi istituti di sordomuti si conferiscono dal Ministero in seguito a concorso per titoli e per esami fra gli aspiranti forniti almeno di licenza dalla scuola complementare o di titolo comprovante studi compiuti in scuole medie di primo grado.

Il periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà per detto personale esteso ad un intero anno scolastico durante il quale l'assistente attenderà

ad una preparazione teorico-pratica sotto la responsabilità del direttore.

L'esito favorevole del periodo di prova risulterà da un certificato del direttore.

Detto certificato sarà indispensabile per ottenere presso una scuola di metodo, a norma dell'art. 64, lo speciale titolo d'idoneità all'assistentato.

Art. 29.

Il posto di segretario economo nei Regi istituti è conferito in seguito a concorso per titoli e per esame, a cui possono prendere parte soltanto gli aspiranti forniti di licenza dalla sezione di ragioneria degli istituti tecnici.

Art. 30.

Il direttore dei Regi istituti, oltre l'attribuzione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 7, sovraintende all'andamento morale, disciplinare, didattico dell'istituto stesso. Ha alla sua dipendenza tutto il personale; cura ogni incombenza relativa alla vita interna, riferendone al Consiglio e, per quanto riguarda il funzionamento e l'ordinamento didattico, è direttamente responsabile verso il Ministero al quale in in ogni caso fa le opportune proposte.

In via provvisionale dispone per l'allontanamento degli alunni e del personale di ruolo e non di ruolo per motivi disciplinari, salvo a riferirne secondo i vari casi al Consiglio di amministrazione o al Ministero per i provvedimenti definitivi.

Art. 31.

I vice-direttori coadiuvano il direttore nel curare il buon andamento morale, disciplinare, didattico nelle rispettive sezioni maschile e femminile.

Alla vice-direttrice potranno i Consigli di amministrazione affidare alcune mansioni più strettamente connesse al regime dietetico ed alla conservazione dei corredi e degli oggetti di uso dell'istituto.

In mancanza, assenza o legittimo impedimento del direttore, il vice-direttore lo sostituisce in tutte le mansioni.

Quando l'assenza si prolunghi per più di un mese, il vice-direttore resta temporaneamente esonerato dall'obbligo dell'insegnamento.

Art. 32.

L'assistente ha la sorveglianza degli alunni ed esercita tutte le funzioni di assistenza diurna e notturna d'indole disciplinare e didattica che il direttore creda di affidargli.

Art. 33.

Il segretario-economo disimpegna i servizi di segreteria, economato e cassa dell'istituto. Egli tiene in ordine i registri e gli inventari ed ogni altro documento contabile; compila i bilanci ed i rendiconti; fa le riscossioni e i pagamenti in base ad ordinativi firmati dal presidente o da chi ne fa le veci. Egli è a disposizione del presidente per le verifiche di cassa.

Il segretario-economo è tenuto a prestare all'atto della nomina la cauzione di L. 4000.

Art. 34.

Nei Regi istituti il direttore, nella sua qualità di capo ufficio, applica la censura e la riduzione dello stipendio al personale di ruolo.

Art. 35.

Il direttore ed i vice-direttori sono obbligati alla dimora nell'istituto. Il direttore ha diritto di chiedere l'alloggio, la illuminazione ed il riscaldamento anche per la famiglia.

I predetti e gli assistenti, esclusa la famiglia del direttore, sono ammessi agli utili della vita interna che comprendono il vitto comune nell'istituto, l'assistenza sanitaria, la lavatura e la stiratura della biancheria personale.

Per le prestazioni di cui al comma precedente sarà pagata alla cassa dell'istituto una corrisposta pari alla media giornaliera per il vitto e per gli altri utili, in misura che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 36.

I Consigli di amministrazione dei Regi istituti, prima dell'inizio dell'anno scolastico, faranno presente al Ministero quali insegnamenti e prestazioni di natura sussidiaria ritengano necessario di mantenere o di istituire, indicando le persone a cui intendano affidare i rispettivi incarichi e l'emolumento da corrispondersi per ciascuno.

Nessun incarico può essere conferito o mantenuto senza l'approvazione del Ministero.

Nei regolamenti di ciascun istituto saranno stabiliti i rapporti di qualsiasi natura intercedenti fra l'Amministrazione e il personale suddetto.

Art. 37.

Il personale di servizio dei Regi istituti dei sordomuti è assunto dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

I singoli regolamenti interni stabiliranno le norme circa il trattamento economico di detto personale e i suoi rapporti con l'Amministrazione.

CAPITOLO V.

Gestione finanziaria.

Art. 38.

L'anno finanziario dei Regi istituti di sordomuti coincide con l'anno finanziario dello Stato.

Entro il mese di gennaio il Consiglio di amministrazione invia al Ministero per l'approvazione il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario seguente.

Ogni variazione in corso di esercizio deve riportare l'approvazione del Ministero.

Il bilancio consuntivo è presentato per la revisione e l'approvazione entro il mese di settembre. Esso deve indicare il risultato economico della gestione e lo stato generale del patrimonio con le sopravvenute variazioni nelle forme prescritte dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Al consuntivo deve essere allegata la relazione sul risultato della gestione finanziaria.

Art. 39.

Sulle risultanze dei bilanci, in base alle necessità dei singoli Regi istituti e in relazione anche all'attività che ognuno di essi svolge, il Ministero contribuirà in adeguata misura al mantenimento degli istituti stessi.

Il Ministero in tal modo, oltre a colmare eventuali e giustificate deficienze economiche degli Enti, provvede al mantenimento degli alunni ammessi in tutto o in parte a spese dello Stato, e può contribuire ad ogni altra spesa giudicata necessaria per il buon funzionamento dell'istituto.

Art. 40.

Entro tre mesi dalla pubblicazione delle presenti disposizioni il Consiglio di amministrazione di ciascuno dei Regi istituti proporrà le modifiche dello statuto in conformità del presente regolamento e presenterà all'approvazione del Ministero lo speciale regolamento interno.

TITOLO III.

ALTRI ISTITUTI DI SORDOMUTI PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO.

CAPITOLO I.

Designazione degli istituti.

Art. 41.

Agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, saranno scelti quegli istituti che attualmente provvedono alla educazione ed istruzione dei sordomuti, i quali, sia per la situazione geografica, sia per i locali, sia per lo stato patrimoniale, per le condizioni di vita interna e per l'ordinamento scolastico, risultino idonei per l'assolvimento dell'obbligo.

Art. 42.

Il Ministero della pubblica istruzione, compiuti gli opportuni accertamenti, promuove i necessari accordi con gli istituti che, anche per il concorso di altri Enti eventualmente interessati all'istruzione e all'assistenza dei sordomuti, risultino idonei. Dopo di che sarà stipulata una convenzione tra il Ministero e l'istituto da prescegliersi.

Art. 43.

L'onere per il Ministero viene stabilito in un contributo annuo globale commisurato alle necessità di ciascun istituto ed al suo graduale sviluppo.

In ogni convenzione deve essere fatto speciale riferimento alla condizione economica del personale insegnante ed assistente.

Art. 44.

Le convenzioni hanno la durata normale di un quinquennio e si intendono confermate qualora non vengano denunziate da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Il Ministero tuttavia, per gravissimi motivi sia d'indole amministrativa, sia d'indole didattica o disciplinare, può denunziare la convenzione anche durante il quinquennio.

Art. 45.

La convenzione stipulata fra il Ministero dell'istruzione e gli istituti prescelti sarà comunicata al Ministero dell'interno.

Mediante decreto Reale, su proposta del Ministero della pubblica istruzione di concerto col Ministero dell'interno, saranno formalmente riconosciuti gli istituti designati all'istruzione di sordomuti e sarà approvata e resa esecutoria la convenzione di cui al comma precedente.

Art. 46.

Gli istituti prescelti ai sensi dell'articolo precedente, sono tenuti, per quanto riguarda l'ordinamento didattico e i programmi, a seguire le prescrizioni di cui all'allegato n. 2.

Art. 47.

Ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3126, gli Enti per quanto riguarda la loro natura e i loro scopi conserveranno immutata la loro figura giuridica.

Art. 48.

Agli Enti prescelti, oltrechè ai Regi istituti di Roma, Milano e Palermo, viene affidata a tutti gli effetti l'istruzione e l'educazione dei sordomuti nell'età dell'obbligo scolastico.

Agli oneri relativi sono chiamati a concorrere le famiglie o qualsiasi istituto o Ente pubblico o privato obbligato all'assistenza e che non provveda direttamente all'istruzione dei sordomuti.

Art. 49.

Ai direttori degli istituti di sordomuti sono devolute tutte le attribuzioni deferite ai Regi ispettori scolastici a norma dell'ultima parte dell'art. 24 dell'ordinanza Ministeriale 5 giugno 1924 per l'applicazione del R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453.

Il Ministero si riserva la facoltà in ogni tempo e secondo l'opportunità di inviare ispezioni straordinarie.

Art. 50.

Negli istituti scelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico i fanciulli potranno essere accolti fin dal 6° anno di età, purchè negli istituti stessi funzionino gli speciali giardini d'infanzia di cui all'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126.

Art. 51.

Nel caso che le scuole degli istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo siano riconosciute a sgravio, le maestre dei giardini d'infanzia, quando questi vi siano annessi, avranno trattamento economico non inferiore al minimo stabilito dalla tabella n. 37 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

CAPITOLO II.

Ammissione degli alunni.

Art. 52.

Al termine di ogni anno scolastico gli istituti prescelti per la istruzione dei sordomuti danno notizia ai Regi provveditori agli studi del Regno ed al Ministero del numero dei posti che si renderanno disponibili all'inizio dell'anno scolastico successivo per le necessarie pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 53.

Le domande che gli interessati rivolgono direttamente agli istituti per la concessione di posti dovranno essere presentate non oltre il 15 agosto. Non potrà richiedersi l'ammissione per più di un istituto.

Alle domande vanno allegati i documenti previsti dall'art. 12.

Per le accettazioni delle domande gli istituti procederanno secondo le norme del proprio statuto e tenendo conto della speciale condizione della famiglia, del luogo di nascita e di abituale dimora.

Art. 54.

Non oltre il 10 settembre di ogni anno gli istituti invieranno al Ministero, insieme con l'elenco dei fanciulli comunque ammessi, le domande di coloro che non poterono essere collocati.

Il Ministero provvederà ad assegnare a questi ultimi i posti che eventualmente risultassero vacanti presso altri istituti.

TITOLO IV.

Scuole di metodo.

Art. 55.

Al conferimento del titolo d'insegnante, maestra giardiniera e assistente per sordomuti provvedono le due scuole:

a) la Regia scuola « Girolamo Cardano » annessa al Regio istituto dei sordomuti di Milano;

b) la scuola « Benedetto Cozzolino » annessa al Reale Istituto dei sordomuti di Napoli e pareggiata con decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1112.

Art. 56.

I posti di direttore nelle scuole suddette vengono conferiti per incarico ai direttori degli istituti a cui le scuole sono annesse.

Ai posti d'insegnante e di assistente delle medesime scuole provvede il Ministero, su proposta del direttore, mendiante incarichi che si intendono riconfermati fino a diverso provvedimento.

Art. 57.

Il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare ed il diploma di maestra giardiniera speciale per i sordomuti si conseguono al termine di un corso annuale di studi.

Le lezioni hanno luogo con orario che sarà stabilito dalle rispettive direzioni delle scuole di metodo al principio dell'anno scolastico. Non saranno ammessi a sostenere gli esami coloro che abbiano frequentato i corsi teorici e pratici per un numero di lezioni inferiore ai due terzi di quelle effettivamente impartite.

Art. 58.

Le aspiranti maestre giardiniere sono obbligate alla sola frequenza dei corsi di pedagogia.

Art. 59.

Sono ammessi ai corsi delle scuole di metodo per ottenere lo speciale titolo di abilitazione all'insegnamento elementare dei sordomuti:

a) gli abilitati all'insegnamento elementare;

b) coloro che sono forniti del certificato di maturità classica.

Sono ammesse ai corsi delle scuole di metodo per il conseguimento del titolo di maestra giardiniera speciale per i sordomuti le aspiranti fornite del comune titolo di maestra di giardino d'infanzia o del grado preparatorio.

Art. 60.

Per l'ammissione occorre la domanda in carta legale corredata dai seguenti documenti:

1° Certificato di nascita;

2° Titolo di studio prescritto.

All'atto dell'ammissione gli alunni verseranno alla direzione della scuola L. 30 per la costituzione ed il mantenimento della biblioteca della scuola e per l'uso del materiale scientifico e didattico.

Art. 61.

Gli esami sono dati dinanzi ad una Commissione composta del direttore che la presiede e costituita dagli insegnanti della scuola stessa.

Se il direttore ha l'incarico dell'insegnamento, il Ministero provvederà alla nomina di un altro membro.

Art. 62.

Gli esami per il titolo speciale di magistero consistono:

a) in una prova scritta sopra un tema di pedagogia o di pratico insegnamento per la quale sono assegnate 6 ore;

b) in prove orali sulle discipline teoriche;

c) in una prova discussa d'insegnamento d'articolazione e di pronunzia.

Non è ammesso alla prova orale chi non abbia riportato almeno 6/10 nella prova scritta.

Art. 63.

Gli esami per il conferimento del titolo di maestra giardiniera speciale per i sordomuti consistono in una prova scritta di pedagogia infantile e in una prova orale sul governo di fanciulli sordomuti in età prescolastica.

Art. 64.

All'esame per il titolo di assistente sono ammessi in seguito di regolare domanda coloro che presentino apposito certificato di idoneità rilasciato dal direttore di un istituto prescelto presso il quale gli aspiranti abbiano atteso ad un anno di preparazione teorico-pratica.

L'esame consisterà in una discussione sulla vita interna dei convitti e sul governo degli alunni sordomuti.

Art. 65.

All'esame di magistero possono presentarsi anche i privatisti. Per questi, oltre i documenti di cui all'art. 59, si richiede un certificato di tirocinio compiuto per la durata non minore di un anno presso scuole riconosciute di sordomuti.

Se il privatista ha compiuto il 25° anno di età è dispensato dal presentare i titoli di studio di cui all'art. 59. Egli in tal caso sarà preventivamente sottoposto ad una prova scritta di argomento storico-letterario.

I privatisti verseranno la quota di L. 30 di cui all'art. 60.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
Fedele.

Allegato N. 1.

Modulo informativo per l'ammissione degli alunni sordomuti.

AVVERTENZA. *Per l'ammissione dell'alunno o dell'alunna, è necessario che il padre, il tutore o chi ne ha la responsabilità, faccia riempire questo modulo dal medico del Comune o della famiglia.*

	Risposte
1. Cognome, nome, data e luogo di nascita del postulante.	. . . .
2. Numero cronologico delle gravidanze con indicazione, per ciascuna, del *sesso*, dei nati vivi, dei nati morti e, possibilmente, anche degli aborti; per i figli deceduti nei primi dieci anni di vita, aggiungere l'età e la malattia che fu, presumibilmente, la causa della morte.	. . . .
3. Qual'è la professione dei genitori?	. . . .
4. I genitori sono consaguinei? In che grado?	. . . .
5. Nella famiglia del sordomuto, in linea ascendente, discendente o laterale esiste eredità psicopatica-nevropatica? Vi furono o vi sono individui eccentrici, immorali, violenti, bevitori, delinquenti o suicidi, affetti da isteria o da epilessia?	. . . .
6. In famiglia o nella parentela vi sono o sono stati, tubercolotici, scrofolosi, rachitici?	. . . .
7. In famiglia o nella parentela vi sono o vi sono stati sordomuti o idioti?	. . . .
8 In famiglia o nella parentela vi sono stati sordi?	. . . .

Risposte

9. Durante la gestazione hanno avuto luogo condizioni o avvenimenti locali, fatti fisici o impressioni gravi di paura o di dolore da influire sul morale della madre? . . . .

10. A quale età i genitori contrassero il matrimonio ed a quale età avvenne il concepimento del sordomuto, ed in quali condizioni di salute? . . . .

11. Il parto fu naturale, spontaneo? Ci fu l'intervento chirurgico? . . . .

12. Il neonato venne alla luce in stato fisiologico? Ha presentato anomalia di sviluppo fisico? . . . .

13. Nelle prime epoche della vita soffrì di malattia agli orecchi, come scoli, eruzioni, dolori, ecc. Ha avuto in età infantile malattie del sistema nervoso o traumi al capo? E' o fu ammalato di *cheratite-interstiziale*, di *retinite pigmentosa*; di *irido-coroidite*? Quali sono in generale le condizioni dell'apparato visivo? . . . .

14. Ha sofferto di corizza grave o di febbri alte accompagnate da prostrazione e da fenomeni nervosi meningo-cerebrali, o di altre malattie esantematiche, come per es.: *scarlattina, difterite, vaiuolo arabo, tosse convulsa, morbillo, parotite, croup*, ecc. (Basta un cenno riassuntivo). . . . .

15. Si può ritenere che il fanciullo sia nato sordo e che trattisi quindi di sordità *prenatale?* . . . .

16. In caso di risposta negativa al precedente quesito, a quale età il fanciullo perdette l'udito? . . . .

17. Quali malattie o quali accidenti si conoscono o si presumono che abbiano determinato la sordità postnatale e il conseguente sordomutismo? . . . .

18. Esiste soltanto mutolezza (afasia) scompagnata da sordità? . . . .

19. La sordità è completa oppure esistono ancora tracce di funzione uditiva? . . . .

20. Nella sfera di attività domestica si mostra curioso? E' impulsivo, violento? . . . .

21. Esistono anomalie craniche (*microcefalia-macrocefalia*), asimmetrie facciali, prognatismo alveolare e dentale, anomalie della volta palatina (*appiattita-ogivale*), strabismo (di quale specie), insufficienza muscolare, nistagmo, deformazione o anomalie scheletriche, (*rachitide, gibbosità, storpiature*) e infine impronte di regressione o degenerazione? Esistono vegetazioni adenoidi nel cavo *faringo-boccale?* . . . .

22. Presenta il fanciullo alterazione nelle funzioni di senso, di moto, di nutrizione? . . . .

23. Ha sofferto o soffre di convulsioni? Di qual forma? (Basta il nome). Da quanto tempo non sono più ricomparse? . . . .

24. Il ricorrente è affetto di malattie cutanee? . . . .

25. Soffre di *enuresi?* Da quanto tempo? . . . .

26. Può il medico affermare dopo la visita compiuta sul postulante che in esso esistano nel riguardo fisico, intellettuale, morale, condizioni *necessarie* e *sufficienti* per indurne un *criterio di probabile educabilità?* . . . .

GIUDIZIO RIASSUNTIVO INTORNO ALLA EDUCABILITA DEL POSTULANTE

. . . .

Data . . . .

Il Medico.

RILIEVI E PARERE DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

. . . .

Data . . . .

Il Direttore

RILIEVI DELLA VISITA MEDICA ALL'ATTO DELL'AMMISSIONE

. . . .

Data . . . .

Il Sanitario dell'istituto

La direzione dell'Istituto fa viva istanza ai signori medici, perchè vogliano rispondere accuratamente a tutte le domande che vengono fatte con questo modulo, ed aggiungere tutte quelle notizie ed osservazioni che crederanno opportune nell'interesse della scienza e del fanciullo.

ALLEGATO N. 2.

Istruzioni e programmi per le scuole dei sordomuti in applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126

PREMESSA.

I programmi per le scuole dei sordomuti presuppongono negli insegnanti specializzati la conoscenza dei programmi di studio e delle prescrizioni didattiche per le scuole elementari. Di quei programmi e di quelle prescrizioni il maestro dei sordomuti deve tener conto in quanto sono applicabili alla scuola speciale per le varie materie di cultura, ed in modo particolare per la gradazione dei gruppi delle nozioni varie, dell'insegnamento religioso, degli insegnamenti artistici, dei lavori donneschi e del lavoro manuale educativo dei fanciulli non ancora in età da essere ammessi alla scuola del lavoro professionale. In tutti questi insegnamenti si deve tener presente la circostanza, chiarita dalla didattica speciale, che nella scuola dei sordomuti *ogni materia d'insegnamento è occasione e mezzo di arricchimento e di correzione linguistica.* Per la scuola dei sordomuti infatti la lingua parlata e scritta è materia « specifica », essendo essa mezzo e fine di tutta l'istruzione

La scuola dei sordomuti si differenzia per questo sostanzialmente da quella elementare per fanciulli udenti nei primi quattro anni per il fatto che in questo primo grado si deve dare al sordomuto il mezzo di espressione orale. Nel secondo grado, pure di quattro anni, tutto l'insegnamento si riduce a quello della lingua; e per esso non si possono prescrivere dati precisi d'orario, appunto perchè in ogni altro insegnamento « specifico » si ha da por mente alla necessità costante — per tutto il corso scolastico — della correzione fonetica e linguistica.

I programmi che qui si descrivono hanno *un carattere prevalentemente indicativo.* Lasciano perciò tutta quella libertà d'iniziativa che si richiede perchè l'insegnante utilizzi, al fine di abituare gli allievi alla espressione orale, tutto il tempo dedicato alla scuola, senza prescrizioni frammentarie dati precisi d'orario per la varia vicenda delle materie d'istruzione. Il sordomuto impara e ritiene la lingua soltanto se questa risponde per lui a un sentito bisogno di esprimere

giudizi, desideri ed affetti. Tutta l'abilità dell'insegnante sta dunque nel saper cogliere l'occasione opportuna — e nel provocarla con lo scopo di fissare la precisione grammaticale delle forme o delle costruzioni linguistiche — a seconda degli avvenimenti di fronte ai quali l'istruzione e l'interesse dell'allievo sono elementi efficaci per comprendere e fissare contenuto e forma dell'espressione linguistica. L'ideazione del sordomuto infatti rimane informe e scheletrica finchè egli non arriva al possesso d'un sistema di segni fissi, quali sono appunto le parole nelle loro modificazioni morfologiche.

Esigono pertanto i nuovi programmi che l'insegnante, lasciando da parte ogni altra preoccupazione, diriga e secondi l'ideazione *attuale* dei suoi allievi per insegnare loro la giusta espressione orale e scritta, che ha da formare il loro patrimonio di quel tanto di lingua che è necessaria pel commercio quotidiano della vita famigliare e sociale, e che è sufficiente per estendere sempre più la sfera delle conoscenze, sia per mezzo della lettura autonoma, sia per via di semplice conversazione.

Tenendo quindi presenti i programmi e le istruzioni per le scuole elementari comuni, allo scopo di adattarli e applicarli, per quanto riguarda le materie non contemplate nei programmi qui descritti ai diversi gradi dell'istruzione dei sordomuti e al particolare ordinamento delle scuole e degli istituti speciali, non dovranno dimenticarsi questi principii fondamentali:

a) che il numero degli alunni, nei primi due anni del grado inferiore, non può essere superiore a dieci; negli anni successivi potrà raggiungere al massimo, la cifra di quattordici;

b) che in fatto di lavoro manuale educativo, d'insegnamenti artistici e d'istruzione preprofessionale e di lavori donneschi, le scuole dei sordomuti ordinate a convitto, data l'età degli allievi e il tempo utile di applicazione, possono svolgere un programma molto superiore a quello delle ordinarie scuole elementari;

c) che il programma linguistico e culturale qui proposto deve ritenersi possibile a svolgersi con *i sordomuti d'intelligenza normale*, immuni quindi non solo da deficienze psichiche, ma anche dalle conseguenze spesso irreparabili d'una lunga inerzia degli organi vocali e delle funzioni intellettive;

d) che in omaggio al principio che subordina l'istruzione all'educazione come mezzo a fine, i sordomuti incapaci di svolgere interamente, anno per anno, il programma proposto, ma d'altra parte suscettibili d'un sia pur lento progresso e d'un'educazione morale e professionale sufficiente a renderli membri utili della famiglia e della società, potranno o dovranno essere trattenuti a ripetere, anche più d'una volta un medesimo corso scolastico, naturalmente entro i limiti d'età fissati dalla legge;

e) che i presenti programmi non escludono possibili esperimenti di differenziazioni didattiche, anzi prevedono modificazioni e perfezionamenti che l'esperienza sarà per suggerire al riordinamento delle scuole e degli istituti dei sordomuti e al nuovo impulso che l'opera educativa non mancherà di prendere per effetto di tale riordinamento e per il maggior contingente di alunni a cui l'istruzione verrà impartita.

ISTRUZIONI DIDATTICHE SPECIALI PER LE SCUOLE DEI SORDOMUTI.

I. — *Insegnamento di articolazione.*

L'insegnamento dell'articolazione costituisce la caratteristica speciale della scuola dei sordomuti. Tale insegnamento però non si esaurisce nei primi due anni di scuola, ma si estende a tutto il corso di istruzione. Se infatti nel primo biennio esso forma il fine precipuo e quasi unico dell'azione didattica, è altrettanto vero che non deve essere perduto di vista, un momento solo, durante l'intero corso scolastico perchè soltanto una vigile attenzione e una costante correzione da parte dell'insegnante varrà ad impedire che il parlare del sordomuto, negli aggruppamenti fonetici e nei complessi grammaticali e logici, data la mancanza della formazione correttiva dell'udito riesca non intelligibile e perciò non utilizzabile per la vita. Occorre dunque che il maestro dei sordomuti faccia appello di continuo alle cognizioni di fonetica che stanno a base della sua preparazione culturale specifica, nè deve dimenticare che l'elemento fondamentale di una buona pronunzia da parte del sordomuto è la cultura della sua voce, che ha da coordinarsi costantemente alla respirazione per la parola e allo sviluppo fisico degli organi vocali. Il primo sviluppo di questi organi si effettua nel bambino sordomuto senza quello simultaneo della funzione, contrariamente a quanto accade per il bambino udente, il quale adatta, con un processo naturale del controllo acustico, la fonazione e l'articolazione allo sviluppo fisico e fisiologico del proprio organo vocale.

Alle difficoltà derivanti da questo mancato sviluppo simultaneo dell'organo e della sua funzione si deve aggiungere l'altra della sostituzione o vicarietà dello stimolo alla percezione della parola da parte del sordomuto. Di qui la necessità di fronteggiare e superare tale difficoltà fino dal primo insegnamento artificiale della pronunzia, per evitare quel travaglio di affaticamento fisico e di lentezza di percezione che, per un fenomeno di reciproca influenza, si verifica generalmente nei soggetti in pieno sviluppo puberale se la loro istruzione fu iniziata in ritardo, e anche nel caso che l'insegnante abbia trascurato la cultura della voce dei suoi allievi grado a grado che si sviluppava in essi l'abilità articolatoria e la conoscenza della lingua. L'esperienza del metodo orale ha ormai dimostrato che in generale « facilità di articolazione produce agilità di ideazione ». Questo principio è confermato d'altra parte dai casi più gravi di patologia del linguaggio tanto nei fanciulli quanto negli adulti così detti normali.

Siffatte considerazioni dovranno essere tenute presenti dai direttori e dagli insegnanti delle scuole dei sordomuti se si vuole ottenere in otto anni il risultato presunto dalla nuova legge sull'obbligo scolastico.

II. — *Insegnamento di lingua.*

Per chiarire maggiormente un concetto già espresso nella « Premessa » è opportuno ricordare i motivi per i quali nella scuola dei sordomuti anche l'insegnamento della lingua assume un carattere di specialità, ed è quindi materia « specifica » di studio.

Nella distinzione fatta dalla didattica generale tra l'insegnamento delle « cognizioni » e l'acquisto delle « abilità » le lingue, in genere, hanno una posizione intermedia. A seconda dello scopo dell'insegnamento le lingue possono classificarsi nella categoria del sapere (processo conoscitivo) o in quella delle abilità. Chi impara, infatti, una lingua solo per leggerla, arricchisce soltanto il suo sapere, ma chi la impara per parlarla correntemente vuol conseguire, oltre il sapere teorico, l'uso pratico, vuole cioè abituarsi a una rapida coordinazione delle rappresentazioni reali, e inoltre a una combinazione fra le rappresentazioni e i movimenti corrispondenti dei muscoli dell'espressione verbale; vuole insomma acquistare una abilità. Questo è il duplice scopo a cui mira l'istruzione dei sordomuti. L'apprendimento della lingua deve avere per essi il risultato del sapere e dell'abilità. Ora, come per mezzo dell'insegnamento analitico degli elementi della parola parlata si dà loro simultaneamente la conoscenza del meccanismo articolatorio e l'abilità d'imitarlo e riconoscerlo sulle bocche parlanti (lettura labiale), così l'insegnamento delle forme del linguaggio (morfologia) e delle costruzioni (sintassi) deve dare ai sordomuti la conoscenza della teoria della lingua e l'abilità di usarla. Ne deriva una differenza fondamentale nell'azione didattica fra la scuola comune elementare e la scuola dei sordomuti, differenza che porta in quest'ultima alla fusione costante di due momenti, che la metodica generale vuole distinti anche per l'economia dell'orario scolastico. Sotto questo riguardo, il momento in cui si fanno acquistare al discente nuove cognizioni e quello in cui si cerca di fargli conseguire mediante le ripetizioni e gli esercizi di applicazione un possesso sempre più pieno e durevole delle nozioni già impartitegli sono nella scuola dei sordomuti continuamente alternati e fusi. Il momento iniziale e quello integrativo del processo didattico si presentano uniti nell'insegnamento della lingua e fanno divenire vere e proprie forme d'insegnamento tutti quegli esercizi che aiutano il discente, non ad acquistare nuove cognizioni, ma a ritenere le nozioni apprese e a trarne un più saldo profitto con opportuni esercizi di carattere estensivo.

Si devono perciò considerare, rispettivamente, come parti dell'insegnamento della lingua: la nomenclatura, la conversazione, la lettura, la dettatura, la ripetizione orale nell'avviamento al comporre, non che le applicazioni grafiche relative, e, come parti dell'insegnamento dell'aritmetica, il calcolo degli oggetti reali e il calcolo mentale orale e scritto.

Per le ragioni esposte si riscontra un'altra differenza tra la scuola elementare comune e quella dei sordomuti. Mentre in quella l'orario per gli esercizi di lingua discende a misura che cresce l'età dell'allievo, nella scuola dei sordomuti aumenta col progredire del corso d'istruzione. Qui tutte le materie d'insegnamento sono altrettante occasioni per insegnare la nomenclatura specifica propria delle varie categorie di nozioni, ma sopra tutto per fissare le forme linguistiche dialogiche ed espositive che sono il mezzo e il fine di tutta l'istruzione dei sordomuti.

III. — *L'educazione fisica.*

Molte, troppe anzi, sono le non lievi anomalie organiche che si accompagnano al sordomutismo prenatale o postnatale, anomalie che già trovano una precisa e chiara espressione nella infermità dell'architettura mentale del sordomuto inderogabile conseguenza della privazione del linguaggio parlato. E di proposito si è voluto

qui accennare a questa privazione considerando che, se gli organi deputati al linguaggio, come parti di un tutto più complesso, attingono indubbiamente da quello le condizioni più o meno favorevoli di sviluppo o di correzione, l'educazione fisica, la quale si propone di rafforzare, svolgere, modificare o correggere l'organismo generale mediante l'esercizio, dovrà pure indirettamente o direttamente giovare anche o quegli organi che servono alla funzione della parola.

Facilmente si comprenderà allora quale e quanta efficacia debbano avere sul fondo costituzionale del sordomuto, assai compromesso e tanto accessibile ad influenze patogene, i movimenti corporali che specificamente animano la circolazione, provocano traspirazione insensibile, il fuoco del calore vitale e per il soprappiù di tonicità che essi danno alle fibre muscolari, impediscono il predominio vizioso del sistema sensitivo. Come si potrebbe pretendere, che un sordomuto dispieghi tosto energie attentive e indispensabili alle formazioni mentali, abbia docili e provati tutti gli organi che concorrono alla respirazione, alla fonazione, all'articolazione, alla meccanica del linguaggio, se i muscoli sono in lui fisiologicamente amorfi per immaturità, per ritardo di sviluppo, per lentezza di processi di assimilazione e di ricambio, per distrofie muscolari vere e proprie che spesso sono accertate e che alterano tutta la nutrizione organica?

Non hanno certo bisogno di essere illustrate le conseguenze che particolarmente nel processo didattico derivano dalle anomalie della gabbia toracica, dall'atonia o rigidità dei muscoli extra-toracici ed intercostali contrapposte o tutto il lavoro che ha per base la funzione respiratoria, la quale tanto maggiormente è idonea agli effetti di un linguaggio facile, relativamente armonioso o meno sgradevole, certo più intelligibile e meno monotono, quanto più è normale e libera ed ampia, sì da poterla graduare e distribuire non solo in relazione ai timbri vocali e alla durata del discorso, ma pure in relazione alle inflessioni delle parole e ai ritmi che rappresentano i contributi musicali del linguaggio in corrispondenza di stati psichici. Aggiungasi ancora che la ginnastica muscolare, polmonare, vocalica, si deve considerare nelle scuole per sordomuti sotto il punto di vista profilattico, se si tien conto delle predisposizioni dei sordomuti alle malattie dell'apparato respiratorio e delle condizioni in cui trovansi i tessuti polmonari quando non li soccorra l'esercizio ginnastico, scientificamente diretto ed attuato con tutti quei mezzi che si riconoscono validi a renderli più vitali, più energici, più resistenti alle azioni patogene.

Si può dunque agevolmente concludere che l'educazione fisica data al sordomuto non è semplicemente un fattore che coadiuva i processi di sviluppo intellettivo e morale, ma è piuttosto il coefficiente precipuo e perciò indispensabile ad attuare piani di moderna educazione, diretti ad ottenere risultati utilizzabili e duraturi.

Parlare di rigenerazione del sordomuto senza tener conto, specie se si badi alla sua preparazione sociale, della importanza capitale che ha l'educazione fisica nel conferire le necessarie vigorie, l'agilità, la resistenza, l'equilibrio delle funzioni organiche, vuol dire non avere l'intuizione più elementare dello stato fisico-psichico dei sordomuti e dell'ufficio riserbato alla pedagogia emendatrice, non che degli scopi che un piano educativo delle scuole speciali per questi minorati deve proporsi di raggiungere, promuovendo, aiutando, correggendo il loro sviluppo organico.

S'intende che questa ristorazione fisica attraverso gli esercizi di una ginnastica razionale esige trattamenti igienici relativi all'ambiente, alla nutrizione, alla distribuzione del lavoro, condizioni tutte che integrano i vantaggi degli esercizi corporali, affrettando il benessere fisico ed agevolando contemporaneamente il benessere intellettuale e morale.

Non è il caso di delineare qui un programma particolareggiato di educazione fisica da applicarsi uniformemente in tutte le scuole dei sordomuti occorrendo che siano tenute presenti le singole e differenziali anomalie che possono riscontrarsi nei diversi soggetti educabili.

Volendo tuttavia indicare un piano basale per una applicazione specifica di educazione fisica alle scuole dei sordomuti, si raccomanda il sistema di ginnastica in cui si fondino e armonizzino l'opera del medico e quella dell'educatore. E di proposito si è accennato qui al contributo del medico quale indispensabile coefficiente dell'attuazione di un piano di educazione fisica nelle scuole per i sordomuti, perchè al medico compete l'esame diretto delle anomalie organiche e funzionali dei soggetti e la conseguente descrizione di quegli esercizi ginnici correttivi che più e meglio converranno ai singoli casi.

S'intende che dopo il medico converrà ci sia un maestro di ginnastica esperto che sappia felicemente attuare le prescrizioni mediche, con particolare riguardo alla qualità degli esercizi, alla loro durata e al loro costante controllo per gli effetti e pei risultati curativi.

PROGRAMMI PER LE SCUOLE DEI SORDOMUTI.

Corso scolastico di 8 anni.

Primo anno.

1. Esercizi elementari per l'adattamento del bambino all'ambiente scolastico.
2. Educazione dei poteri attentivi per via di esperienze sensoriali e d'imitazione, con riguardo speciale alla vista e al tatto.
3. Esercizi graduati di disegno di scrittura alla lavagna e sulla carta con la matita prima e più tardi con la penna.
4. Esercizi preliminari alla fonazione, con riguardo al ritmo respiratorio per la parola.
5. Fonazione ed articolazione. Insegnamento individuale dei suoni alfabetici, tenendo conto dell'*istinto della parola*, e degli eventuali elementi fonici già in possesso dell'allievo.
6. Formazione di parole con gli elementi sillabici gradatamente appresi.
7. Numerazione scritta e parlata, almeno fino a dieci, fissando i concetti numerici con sussidi naturali ed in maniera realistica.

Secondo anno.

1. Compimento della sillabazione e composizione di parole, previa presentazione degli *oggetti* corrispondenti con l'uso di formule interrogative. Le formule interrogative s'intenderanno sempre messe in relazione ai raggruppamenti sillabili precedentemente appresi ed assicurati, sia per quanto riguarda i principii fisiologici della pronunzia meccanica, sia per quanto ha rapporto col graduale sviluppo dell'intelligenza ai fini della preparazione degli allievi all'apprendimento della lingua dai primi momenti della vita scolastica.
2. Lettura dal labbro di parole, costituite da raggruppamenti sillabici insegnati ed esercitati per via di analisi e di sintesi; riconoscimento delle stesse parole dallo scritto e dallo stampato con caratteri tipografici di varia forma e grandezza.
3. Nomenclatura occasionale di uso più comune e nomenclatura classificata.
4. Verbi d'azione nelle tre persone del singolare (presente dell'indicativo e della forma imperativa).
5. Parole e frasi d'uso per la vita di relazione, insegnate nell'atto stesso della loro applicazione.
6. Numerazione parlata e scritta fino a 100, osservandosi il procedimento metodico come nel 1° anno.
7. Esercizio metodico di scrittura.

Terzo anno.

1. Insegnamento della lingua parlata per via di conversazione su oggetti, persone, azioni, avvenimenti della vita quotidiana e fenomeni naturali, con l'uso delle formule interrogative suggerite dalla occasione spontanea o provocata.
2. Esercizio di scrittura, applicato alla espressione di pensieri e di giudizi (prima espressi oralmente), con lo scopo di fissare con precisione grammaticale le formule interrogative e la forma espositiva.
3. Esercizi di dettatura e copiatura. Uso del libro con speciale osservazione al significato relativo delle parole.
4. Numerazione ed esercizio di calcolo orale e scritto. Prime operazioni aritmetiche (addizione, sottrazione e moltiplicazione) osservandosi il procedimento metodico prima indicato. Presentazione della tavola pitagorica come base delle prime operazioni aritmetiche sui numeri divisibili.
5. Esercizio metodico di scrittura diritta e corsiva.

Quarto anno.

1. Insegnamento pratico dei verbi nei tempi del modo indicativo con la applicazione di tutte le formule interrogative corrispondenti ai complementi della proporzione, tenendo presente il bisogno di espressione e le necessità contingenti dell'apprendimento della vita familiare.
2. Applicazione della scrittura allo scopo di presisare e fissare le forme, le costruzioni e le espressioni con l'intento di renderle estensive ai casi congeneri.
3. Esercizi di lettura per addestramento alla ricerca delle idee principali; di conversazione e di dettatura a scopo di spiegazione, di trasferimento a casi concreti di lingua viva. In questo anno sarà opportuno stimolare gli alunni ad esprimere pensieri col sussidio di disegni da essi tracciati alla lavagna, su argomenti proposti dall'insegnante o rilevati dal libro.

4. Calcolo mentale e imposizione di problemi sulle quattro operazioni fondamentali di aritmetica, previo esercizio sulla divisione.

5. Esercizio metodico di scrittura. Disegno lineare di oggetti comuni.

Quinto anno.

1. Insegnamento della lingua parlata con l'applicazione dei tempi e dei modi del verbo nelle sue varie forme in proporzioni rette da congiunzioni. Esercizi riflessi sulle forme grammaticali relative ai concetti di tempo, di causalità, di condizione e di fine.

2. Uso del libro di lettura con duplice scopo: *a*) di confermare ed accrescere la conoscenza del linguaggio; con particolare riguardo ad ampliare il lessico anche nelle espressioni astratte; *b*) di impartire nozioni sulle cose, sui fatti, sugli avvenimenti e sui fenomeni naturali.

3. Applicazione della scrittura come conseguenza della educazione linguistica data mediante la lettura e come mezzo per la esposizione di fatti e di fenomeni osservati, per la espressione e comunicazione di bisogni, di desiderii e di sentimenti. Esercizi orali da tradurre in forma semplice epistolare.

4. Nozioni pratiche del sistema metrico con applicazioni concrete. Calcolo orale e scritto. Soluzione di problemi tratti dalla realtà.

5. Esercizio metodico di scrittura mediante copia di esercizi linguistici, prima scritti, corretti e ben compresi.

6. Nozioni elementari di geografia, disegno elementare di cartine geografiche.

Sesto anno.

1. Esercizi riflessi sulle forme grammaticali con l'uso pratico della nomenclatura grammaticale delle principali parti del discorso. Coniugazione dei verbi in maniera attiva e realistica prima di quella mnemonica.

2. Educazione culturale e linguistica mediante la lettura a scopo di accrescere negli allievi il patrimonio delle nozioni varie e fissare esperienze con dimostrazioni pratiche di confronto, di misura, di rapporto, comprese le nozioni elementari di fisica, di storia naturale, di geografia, di storia civile, secondo le occasioni spontanee o provocate. In questo lavoro si deve badare sopra tutto a stimolare ed a rendere vivace e spontaneo lo spirito di osservazione, esercitando gli allievi alla riflessione autonoma.

3. Impiego metodico della scrittura alla espressione e precisione linguistica delle varie nozioni. Avviamento alla corrispondenza epistolare, che tragga argomento da persone e cose prossime agli allievi e da fatti ai quali abbiano partecipato. Espressioni di desiderii con le voci verbali di preghiera, di richiesta, ecc., a seconda delle persone alle quali si scrive.

4. Esercizi di aritmetica sulle varie misure (lunghezza, superficie, capacità, peso, valore). Compilazione di problemi con speciale riguardo alla forma linguistica, alla nomenclatura specifica ed ai concetti di correlazione, sui quali si basano i quesiti del problema.

5. Esercizio metodico di scrittura ed elementi di disegno geometrico.

Settimo anno.

1. Lettura e spiegazione delle cose lette ed applicazione della scrittura alla riproduzione libera e riassuntiva del contenuto. Esercizi di lettura sensata a scopo di ginnastica respiratoria in rapporto al tono, alle inflessioni e alle modulazioni della voce.

2. Esercizio di dettatura con speciale riguardo alla ortografia. Le difficoltà del riconoscimento delle parole e delle espressioni (lettura labiale) più che dalla ripetizione del maestro devono essere superate, in questo grado, dall'allievo mediante la sua riflessione e indicazioni grammaticali e concettuali dell'insegnante.

3. Estensione graduale della numerazione e del calcolo mentale e scritto. Numeri intieri e decimali. Frazioni ordinarie e loro riduzione in decimali. Applicazione delle nozioni aritmetiche a problemi tratti dalla vita economica, famigliare e sociale, con esclusione di riduzioni metriche e di calcoli su cifre astratte di grandi quantità, che esorbitano dall'uso comune.

4. Esercizi metodici di scrittura applicata a fatture, a conti e a registrazioni contabili (tenuta del mastro).

5. Nozioni varie classificate per soggetti, luoghi, comunicazioni, trasporti, industrie, arti, e mestieri. Norme elementari di igiene personale, domestica e pubblica. Proprietà fisiche dei corpi con dimostrazioni sperimentali e osservazioni dirette sui fenomeni naturali e sui prodotti dell'industria. Minerali, vegetali e animali in rapporto alle sorgenti di materie prime, alle culture, alle industrie, al commercio. Brevi cenni di geografia fisica e commerciale.

6. Storia civile del Regno d'Italia; fatti e persone più notevoli con particolare riguardo alle varie regioni). Nozioni di geografia politica dell'Italia e dell'Europa.

Ottavo anno.

1. Educazione culturale e linguistica mediante la lettura, specie con riassunti e spiegazioni orali delle cose lette. Applicazioni scritte delle date spiegazioni, sia con riproduzioni autonome, sia per mezzo di dettatura con l'intento di precisare e fissare la correzione grammaticale. Esercizi di lettura espressiva come nell'anno precedente.

2. Conversazioni e componimenti orali e scritti, traendo sempre gli argomenti dalla vita reale, attiva degli allievi, e dalle molteplici esigenze esperimentate con l'interessamento agli avvenimenti della vita sociale. In questo genere di attività si devono provocare e favorire le iniziative individuali così per l'espressione come per l'autocorrezione. Riassunti di letture ed esercizi di memoria su materiale ben compreso dagli allievi ed interessante per contenuto e per forma di lingua viva.

3. Uso del vocabolario.

4. Calcolo mentale applicato alla soluzione di facili problemi. Esercizi scritti come nell'anno precedente con l'intento di estendere la cognizione pratica e oggettiva del sistema metrico decimale. Conti domestici e conti commerciali. Mezzi di cambio e nozione pratica delle regole di interesse e di sconto. Lettura e scrittura dei numeri romani.

5. Esercizi di calligrafia e disegno a mano libera delle figure geometriche. Regole pratiche per misurarle.

6. Racconti compendiosi di fatti notevoli della storia patria. Orientazione e conoscenza delle carte geografiche delle varie parti del mondo. Storia delle industrie e del lavoro. Invenzioni e macchine di lavorazione. Gli scambi internazionali delle materie prime e dei manufatti.

ALLEGATO N. 3.

Programmi per le scuole di metodo di Milano e di Napoli.

PSICOPEDAGOGIA E PEDAGOGIA.

Questioni generali relative all'anormalità — Classificazioni — Valore della psicologia sperimentale nella ricerca e determinazione dei fattori psichici utilizzabili nelle varie forme e nei vari gradi e tipi di anormalità — Organicità delle ricerche pedopsicologiche in correlazione con modificazioni e variazioni somato-psichiche in soggeti anormali — Psicotecnica — Utilità diretta della psicologia scientifica nella educazione degli anormali — Rapporto tra sviluppo fisico e psichico del fanciullo — Le età evolutive e loro progressione psichica in relazione con lo sviluppo del linguaggio, della intelligenza e del carattere — Età cronologica ed età mentale e loro valorizzazione nei processi educativi della normalità — Valore delle indagini sui precedenti ereditari, famigliari e personali — L'anormalità congenita, il ritardo e l'arresto organico e psichico — Veri e falsi anormali — Gli anormali sensoriali — La sordità: sue cause e suoi gradi — Il sordomutismo — Etiologia e patogenesi — Questioni connesse alla distribuzione geografica del sordomutismo — Matrimoni fra consanguinei ed ipotesi scientifiche intorno alla loro mala influenza sulla prole — Contributi alla conoscenza del sordomuto — Anamnesi ed esame obiettivo — Esame psichico — La ideazione del sordomuto non istruito — L'attività dei sensi e la vita psichica — Vista e udito — La mimica del sordomuto — I segni naturali e convenzionali — La mimica individuale — Quadro comparativo dello stato psichico del sordomuto e dell'udente all'atto della loro ammissione alla scuola — Possibilità e legittimità della educazione del sordomuto poste a base del suo diritto alla scuola — Limiti di educabilità del sordomuto derivanti dal suo stato fisico e psichico — Le difettività dell'ordinamento della scuola pubblica rispetto agli anormali psichici educabili, agli anormali sensoriali ciechi, sordomuti, e sordomuti ciechi — Necessità dell'Istituto prescolastico per sordomuti e criteri pedologici e psico-pedagogici ai quali deve questo informarsi — La scuola speciale dei sordomuti, sue forme e sua organizzazione — Convitto scuola — I maestri specialisti — Esigenze culturali e sapere pratico — Il piano didattico della scuola *speciale* — Brevi cenni intorno ai metodi con i quali possono istruirsi i sordomuti — Psicogenesi del linguaggio articolato — Origine ed evoluzione del metodo orale e suo principio teorico-pratico — I sordomuti di fronte alle leggi civili e penali — I fini particolari della educazione del sordomuto — Insufficienza dell'educazione domestica — I sentimenti fondamentali del sordomuto — Il processo della cono-

scenza in rapporto con le funzioni della sensibilità, della memoria, dell'associazione, dell'immaginazione, esaminate nel sordomuto comparate a quelle del normale — Sensazione — Percezione — Rappresentazione — Memoria, abitudine e intelligenza — Importanza della memoria e attinenti considerazioni pedagogiche — Atteggiamenti della funzione memorativa del sordomuto — Come si costituisce una disciplina mentale nel sordomuto attivando i poteri attentivi, associativi e mnesivi — I processi naturali dell'insegnamento contro gli automatismi del pensiero e del linguaggio parlato e scritto — Suggestività — Credulità — Curiosità — Centri moderatori e inibizioni — Le suggestioni collettive e loro valore influenzale nello sviluppo dei sentimenti — Sentimenti personali e sociali — Linguaggio e sentimento — Sentimento morale e religioso — L'attività pratica e istintiva — Ideo-motrice volontaria, abitudinaria — L'esercizio — Istinto e abitudine — Leggi dell'abitudine e suoi effetti nella vita intellettuale e morale del sordomuto — La volontà e sua educazione in rapporto con l'intelligenza e col sentimento — Formazione della personalità mediante le abitudini morali — Modi pratici per costituirle nel sordomuto — Il lavoro nella educazione dei sordomuti e suo contributo alla loro elevazione morale sociale e giuridica — Questioni inerenti alla scuola del lavoro negli Istituti educativi per sordomuti — Condizione sociale e giuridica del sordomuto — I patronati scolastici ed extra scolastici — Profilo dei più grandi educatori dei sordomuti — Stato dell'istruzione dei sordomuti in Europa e in America — I Congressi di Siena, di Parigi e di Londra e loro influenza sulla generalizzazione del metodo orale — Brevi osservazioni critiche sulle risoluzioni votate dal Congresso internazionale di Milano, alla stregua dei postulati della psicopedagogia sperimentale della metodologia scientifica — La legge sull'istruzione obbligatoria — Relativi ordinamenti scolastici per i sordomuti.

METODOLOGIA.

L'insegnamento dell'articolazione — Il metodo orale — Descrizione dell'alfabeto — L'alfabeto convenzionale e l'alfabeto fisiologico — Fonazione e vocalizzazione — Consonanti semplici — Raggruppamento di consonanti semplici — Raggruppamento di consonanti e legamento fra le parole — La lettura labiale — L'insegnamento auricolare — Esercizi preparatori all'articolazione — L'ortofonia e la patologia del linguaggio — La parola parlata e l'istruzione dei sordomuti — L'insegnamento della lingua — La lingua come mezzo e fine dell'istruzione dei sordomuti — Il metodo e i mezzi didattici per l'insegnamento della lingua — Il dialogo e l'insegnamento oggettivo — Le abilità tecniche — Scrittura e lettura — La didattica del linguaggio — La materia e le forme del linguaggio — L'insegnamento occasionale — Lo studio riflesso della lingua (morfologia, sintassi).

L'insegnamento della lingua per mezzo delle altre discipline della scuola — Criteri didattici che devono applicarsi per l'insegnamento di dette materie — Disegno storico della didattica applicata alla istruzione dei sordomuti.

ANATOMIA — FISIOLOGIA — IGIENE.

Cenni generali di anatomia umana comparata-microscopica — Struttura fondamentale dei corpi organici — Divisione dell'apparecchio uditivo — Descrizione anatomica dell'orecchio esterno — Fisiologia e igiene del padiglione e del condotto uditivo esterno — Anomalie del padiglione — Orecchio medio — Sistema osseo — Membrana timpanica — Cassa timpanica e suo contenuto — Esame obbiettivo dell'apparecchio di audizione — Otoscopia — Sistema osseo e circolatorio — Orecchio interno (labirinto osseo e membranoso) organo del Corti — Teoria di Helmotz — Tromba di Eustachio — Cellule mastoidee — Esame del potere auditivo — Risonanza delle ossa craniche — Acumetria — Esame funzionale dell'acuità uditiva colla voce mediante i diapason e gli acumetri — Intensità dei suoni rispetto all'apparecchio auditivo — Rapporti fra le lesioni della faringe nasale e la funzione della camera media — Regole d'igiene in proposito. — La cavità boccale e nasale la faringe, la laringe, la trachea, i polmoni esaminati come un complesso di organi a funzioni multiple legati al fenomeno della respirazione — Diaframma, sua struttura — Funzione fisiologica descrizione anatomica della gabbia toracica e degli organi respiratori in essa contenuti — Configurazione esterna del torace, dimensioni; piani polmonari diametri toracici, loro misurazione durante l'atto respiratorio — Igiene della respirazione — Capacità polmonare e mezzi per misurarla — Anatomia del naso e della cavità nasale: mucosa nasale — Coane od orifizio posteriore delle fosse nasali — Semiologia generale delle malattie delle cavità nasali — Innervazione della mucosa nasale — Faringe nasale: ubicazione, ampiezza, limiti, orifizio della tromba di Eustachio e sua funzione — Fisiologia della cavità nasale — Rinoscopia — Rinolalia-glottide — Anatomia del cavo boccale, la lingua, denti e loro anomalie correlate all'articolazione — Stomatolalia — Palato fesso — Palato molle e palato duro, anatomia e fisiologia — L'atto della deglutizione in rapporto alla funzione respiratoria e fonatoria — Igiene della bocca e sua importanza rispetto alla funzione meccanica del linguaggio articolato — Anatomia della laringe — Muscoli e loro funzione — Struttura interna della laringe e sua fisiologia — Rapporti e mezzi con cui la laringe si mantiene in rapporto all'osso ioide e alla trachea — Influenza del sesso e dell'ambiente sulla laringe — Le cartilagini della laringe — Struttura e legamenti — La laringe nelle varie età — La muta della voce — Norme igieniche relative a questa fase — Vari gradi di respirazione fisiologica — La ginnastica polmonare e l'insegnamento ai sordomuti col metodo orale — Norme igieniche che bisogna osservare praticando esercizi di ginnastica respiratoria — Cenni intorno ai centri cerebrali del linguaggio.

ALLEGATO N. 4

ISTITUTO PER SORDOMUTI DI . . . .

CERTIFICATO DI STUDIO.

Si certifica che l'alunno . . . . . . *proveniente da scuola* (1). . . *figlio di* . . . . . . *e di* . . . . *nato a* . . . . . . *il* . . . . . . *19* . .
(2) . . . .

Elemento della classificazione	Posto di merito assegnato all'alunno (3)	*Annotazioni*
Qualifica attibuita all'alunno dall'insegnante di religione (4)	. .	Il nome dell'alunno è stato trasmesso al Comune competente per l'annotazione degli studi compiuti sui registri d'anagrafe.
Disegno e bella scrittura . . .	.	
Lettura espressiva . .	. .	
Ortografia	.	
Lettura ed esercizi per iscritto di lingua italiana.	. .	*Il Direttore*
Aritmetica e contabilità . . .	. .	(Firma leggibile ripetuta anche con stampiglia).
Nozioni varie.	. .	
Geografia.	. .	
Storia	. .	
Scienze fisiche e naturali e nozioni d'igiene.	. .	Assenze . . . . su . . . giornate di lezione.
Nozioni di diritto o di economia	. .	
Lavori donneschi e lavoro manuale.	.	*Il Maestro*
Insegnamento pre-professionale	. .	

Condotta . . . .

Note speciali.

1. Volontà e carattere dimostrati nella ginnastica e nei giuochi.
2. Rispetto all'igiene e pulizia della persona.

Il Presidente

La Commissione

I Commissari

---

(1) Pubblica o privata. — (2) E' stato promosso (o ammesso) alla classe. . . ; *ovvero:* ha completato con profitto gli studi del grado inferiore; *ovvero:* ha compiuto con profitto gli studi delle cinque classi elementari; *ovvero:* ha totalmente adempiuto all'obbligo scolastico e dimostrato speciale idoneità al lavoro. — (3) Si indica col numero ordinativo da *primo* a *quinto* con questi valori: 1. *Lodevole*, 2. *Buono*, 3. *Sufficiente*, 4. *Mediocre*, 5. *Insufficiente*. — (4) Quando provvede la famiglia si scriverà nella colonna II: *Insegnamento a cura della famiglia.*

(*) Si avverte che il modello qui presentato va ingrandito quattro volte.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'arruolamento volontario di n. 4000 avieri stazionari (aiutanti di sanità - governo) della Regia aeronautica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso bando di concorso per l'arruolamento volontario di n. 4000 avieri stazionari (aiutanti di sanità - governo) della Regia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1925.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Sottosegretario di Stato: BONZANI.

Bando di concorso.

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'arruolamento volontario di 4000 avieri stazionari (aiutanti di sanità - governo) della Regia aeronautica con la ferma ordinaria di 18 mesi.

Art. 2.

Gli avieri stazionari sono adibiti ai servizi generali degli aeroporti e non hanno alcun obbligo di volo.

Art. 3.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani che, oltre a possedere la necessaria attitudine fisica, appartengono alle classi di leva 1906, 1907, 1908.

Art. 4.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno far pervenire, non più tardi del 15 gennaio 1926, la domanda in carta bollata da L. 3 (anche in caso di povertà del concorrente) indirizzandola al « Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare e delle scuole - Palazzo Viminale - Roma ».

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta libera:

1° copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di età stabilite dall'art. 3;

2° certificato di penalità, di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione del documento;

3° certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciato dal sindaco sulla dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano;

4° attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco, di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione del documento;

5° dichiarazione del padre, od in mancanza di questi, della madre, o di chi ne fa le veci, nella quale si consente all'arruolamento del giovane che vi aspira; oppure una dichiarazione del sindaco che comprovi che il giovane si trova nella impossibilità di presentare il suddetto documento;

6° certificato di stato libero debitamente legalizzato;

7° una dichiarazione del sindaco dalla quale risulti se il candidato è iscritto o ha i requisiti necessari per esserlo, alle liste della leva di terra o della leva di mare, indicando il Distretto militare oppure il Compartimento marittimo presso il quale l'iscrizione stessa è stata effettuata o dovrebbe effettuarsi.

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo esatto del concorrente (via, numero, città, provincia). Se il concorrente prima di essere chiamato, cambia domicilio, deve d'urgenza notificarlo all'autorità cui ha diretto la domanda.

Art. 5.

Gli aspiranti dichiarati ammissibili al concorso, per avere presentata regolarmente documentata la domanda, saranno invitati a presentarsi alla sede che sarà loro tempestivamente indicata, ove saranno sottoposti a visita sanitaria.

Art. 6.

I concorrenti ammessi al concorso saranno chiamati a mezzo di « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio a tariffa militare in terza classe, dalla sede del candidato alla sede di reclutamento.

Il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione in L. 8 per ogni giornata di viaggio, saranno effettuate ai candidati, dal Comando della sede di reclutamento, all'atto della presentazione della « lettera » di chiamata.

A coloro che risultassero non idonei alla visita medica, saranno forniti i mezzi di ritorno alla propria residenza, come nel precedente capoverso.

Art. 7.

Durante la visita medica sarà fornito gratuitamente al concorrente il vitto e l'alloggio in caserma.

Art. 8.

Gli idonei alla visita medica saranno nominati avieri e come tali arruolati nella Regia aeronautica con la ferma di 18 mesi.

Essi saranno considerati, a tutti gli effetti, militari di leva arruolati in anticipo rispetto alla propria classe.

Art. 9.

Alla vestizione ed alle pratiche di arruolamento degli avieri stazionari provvederanno i Comandi che saranno tempestivamente indicati.

Il vestiario borghese degli arruolati sarà restituito alle rispettive famiglie, a cura dei predetti Comandi.

Art. 10.

Gli arruolati saranno sottoposti ad istruzione militare della durata di 10 settimane.

Art. 11.

Durante il periodo d'istruzione militare il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di prosciogliere dall'arruolamento quelli fra gli arruolati i quali difettassero di qualità fisiche intellettuali e disciplinari.

I prosciolti dovranno rispondere agli obblighi di leva e di servizio militare della propria classe.

Il tempo trascorso alle armi presso la Regia aeronautica sarà detratto a sconto della ferma di leva.

Art. 12.

I genitori o tutori degli avieri prosciolti saranno tenuti a soddisfare l'eventuale debito che risultasse a loro carico, presso la Regia aeronautica.

Gli avieri prosciolti godranno del beneficio della tariffa militare.

Art. 13.

Agli avieri saranno distribuiti gratuitamente il primo corredo vestiario e tutto quanto loro occorre per istruirsi durante l'istruzione militare.

Art. 14.

Gli avieri stazionari, ultimata la ferma di 18 mesi, saranno collocati in congedo illimitato. Coloro i quali desiderassero restare in servizio per proseguire nella carriera dei sottufficiali ed ufficiali stazionari, potranno, a loro domanda, raffermarsi. Gli avieri subito dopo l'arruolamento riceveranno una paga giornaliera di L. 1 oltre gli assegni di vitto.

Roma, addì 10 ottobre 1925.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica: A. BONZANI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.